

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA - BARI

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: FAIULO SILVIA (C.F.: FLASLV73T71H047I), nata a Presicce il 31/12/1973 e residente a Lido Marini Ugento (LE) in Lungomare di Rubichi n. 26 (73059), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro – tempore* - **U.S.R. PER LA PUGLIA**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Via Melo n. 97 (70121), con notifica PEC al seguente indirizzo: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: FALCONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via Sant'Onofrio n. 80 (71013), San Giovanni Rotondo (FG) ;

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 07.04.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A015-

Discipline Sanitarie”, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022;

2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione per l’espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente, formulati male, errati o con più risposte possibili;
3. Del D.D.G. prot. n. 13216 del 08.04.2022 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per la Puglia ha pubblicato l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso “A015”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
4. Del D.D.G. prot. n. 13770 del 12.04.2022 con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per la Puglia ha pubblicato il calendario dello svolgimento delle prove orali dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso “A015”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
5. Del D.D.G. prot. n. 12206 del 04.04.2022 e del relativo allegato per la classe di concorso “A015”, con il quale il Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per la Puglia ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A015” di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all’Amministrazione resistente di rettificare l’Avviso di convocazione dei candidati alla prova orale per la classe di concorso “A015 – Discipline sanitarie”, inserendovi il nominativo della ricorrente ed ammettendo la

medesima allo svolgimento della prova orale, in coda a quelle calendarizzate dalla medesima Amministrazione dal giorno 10.05.2022 sino al 16.06.2022.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente è una docente che, a seguito della pubblicazione del bando del concorso ordinario indetto con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, presentava la relativa domanda di partecipazione (**cfr. doc.ti 1 - 2: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020; Domanda di partecipazione**).

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la *“copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante”*.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'art. 3 del Bando rubricato “Requisiti di ammissione” prevedeva che: *“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o*

extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva èolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle

procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale".

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta computer based, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità **(Cfr. doc. 3: D.D. M.I. n. 23/2022)**:

1. Per i **posti comuni**, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.

2. Per i **posti di sostegno**, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

3. Per i **posti comuni e di sostegno**, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali

inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

La ricorrente, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione, veniva convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 07.04.2022 presso l'I.I.S. "Aldo Moro" di Trani (**cfr. doc. 4: Convocazione prova scritta**).

All'esito della prova scritta sostenuta, la ricorrente apprendeva di non aver superato la predetta, avendo totalizzato il punteggio complessivo di 68,00/100, dunque per una sola risposta.

La docente non veniva difatti inserita all'interno dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, né tantomeno in quello avente ad oggetto la convocazione per la prova orale (**cfr. doc.ti 5 - 6: D.D.G. M.I. prot. n. 13216 del 08.04.2022; D.D.G. M.I. prot. n. 13770 del 12.04.2022**).

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati ed in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali, come si evince dai programmi di studio che i docenti sono stati chiamati a seguire per la preparazione alla suddetta prova.

Alla docente non è stato pertanto consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate infra, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo Tribunale

chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN RELAZIONE ALLE DOMANDE N. 2), 5), 38), 39) E 46). ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così come modificata ed integrata dal D.D. n. 23/2022, il Ministero dell'Istruzione è incorso in una serie di violazioni, consistenti nella mancata corretta individuazione delle risposte da considerarsi corrette in relazione ai quesiti somministrati nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso "A015" di appartenenza della ricorrente.

Si rappresenta che la Prof.ssa Faiulo, in possesso di notevoli comprovati requisiti nell'ambito delle "Discipline sanitarie", otteneva il punteggio pari a 68,00/100 e dunque, per soli 2,00 punti, non superava la prova scritta del concorso in oggetto.

La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha considerato come giuste risposte invece errate.

Con D.D.G. prot. n. 12206 del 04.04.2022 il Ministero dell'Istruzione pubblicava l'avviso avente ad oggetto la "**Pubblicazione quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte**" che nello specifico, in relazione alla classe di concorso "A015" di appartenenza della ricorrente, così prevedevano: *"Discipline sanitarie: In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A015 – DISCIPLINE SANITARIE nella scuola secondaria di II grado sono così distribuiti: a) Linee guida di prevenzione delle malattie e di promozione della salute n° 6 quesiti; b) I principali tessuti - apparati - sistemi*

dell'organismo n° 6 quesiti; c) Principi di patologia generale e fisiopatologia n° 3 quesiti; d) Anatomia macroscopica e microscopica e fisiologia dell'occhio e degli annessi oculari n° 10 quesiti; e) Cause, evoluzione e prevenzione delle patologie a carico di organi e tessuti dell'occhio e degli annessi oculari n° 2 quesiti; f) Anatomia macroscopica e microscopica e fisiologia degli organi e dei tessuti dell'apparato masticatorio n° 3 quesiti; g) Gli articolatori n° 1 quesito; h) Fisiopatologia delle malattie della bocca e principali alterazioni gnatologiche n° 4; i) Caratteristiche morfologiche, funzionali, estetiche e igieniche delle protesi dentali, in relazione ai materiali odontoprotesici e alle tecniche di costruzione n° 3 quesiti; j) Funzionalità ed applicazioni del CAD/CAM dentale n° 1 quesito; k) Apparecchi ortodontici fissi e mobili n° 1 quesito. Attraverso i quesiti così distribuiti, il candidato potrà dimostrare le sue conoscenze, competenze e padronanza di concetti chiave relativi ai vari contenuti disciplinari afferenti la classe di concorso A 015" (cfr. doc. 7: D.D.G. prot. n. 12206 del 04.04.2022 e allegato).

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato le linee guida previste, non avendo consentito alla ricorrente di poter dimostrare le sue competenze, in considerazione della errata predisposizione delle risposte indicate per i quesiti somministrati.

A titolo esemplificativo si rappresenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente è stata ampiamente pregiudicata nei quesiti n. 2), 5), 38), 39) e 46), per i quali si ritiene, sulla base delle conoscenze scientifiche di cui si dirà nel prosieguo del presente atto, che l'Amministrazione ha indicato quali corrette risposte effettivamente errate.

1. QUESITO N. 2: COSA SI INTENDE PER CORNEA E DOVE SI ESTENDE?

La ricorrente forniva la risposta di cui alla lettera c) *“Una lente che si estende anteriormente alla sclera”*, mentre veniva considerata corretta quella di cui alla lettera b) *“Una lente che si estende anteriormente all'iride e alla pupilla”*.

In relazione al quesito n. 2), si segnala un uso improprio del termine “estende”.

A conferma della correttezza della risposta fornita dalla ricorrente, si è espresso il Prof. Sergio Zaccaria Scalinci, medico chirurgo specialista in Oftalmologia presso l'Università degli Studi di Bologna, il quale ha riconosciuto come la *“risposta n. 2 espressa dalla candidata a mio avviso può essere ritenuta valida”* (cfr. doc. 8: **Parere Prof. Scalinci**).

La definizione del verbo estendere data dal dizionario Garzanti Utet, fa riferimento al significato di rendere più largo, più ampio, distendere, allungare, incrementare, sviluppare, accrescere.

Chiarito il significato del verbo “estendere”, occorre capire se lo stesso sia stato utilizzato in modo appropriato con riferimento alla predetta domanda.

Per fare ciò è necessario un breve cenno di natura scientifica e più esattamente di carattere anatomico.

Secondo la definizione estrapolata dal Manuale di Anatomia Umana Fondamentale, redatto a cura della casa editrice UTET (Parta quinta, Anatomia Sistemica, pag. 744), dai professori di Anatomia Umana nell'Università di Palermo, Arcangelo Pasqualini ed Enzo Nesci, in uso in svariate Facoltà di Medicina d'Italia, “l'occhio è costituito da tre tonache sovrapposte che ne costituiscono la parete: la tonaca esterna o tonaca fibrosa, la tonaca media o tonaca vascolare, la tonaca interna o tonaca nervosa (retina)” (cfr. doc. 9: **Estratto Manuale Anatomia Umana Fondamentale**).

Ciò che rileva ai fini della eccezione che ci riguarda è la descrizione della tonaca fibrosa la quale, secondo il predetto manuale, è costituita da: *“connettivo fibroso E SI CONTINUA posteriormente con la guaina durale che avvolge il nervo ottico. La parte posteriore, opaca, è detta sclera, la parte anteriore, trasparente, è detta cornea”*.

I predetti autori inoltre definiscono la cornea come *“una membrana trasparente convessa in avanti; ha la forma di una lente di orologio e misura*

circa 12 mm di diametro, **LA CORNEA FORMA LA PARTE ANTERIORE, SPORGENTE della tonaca fibrosa dell'occhio**". (cfr. anche Anatomia e Fisiologia Umana ed. Minerva Medica a cura degli autori L. Grasso, G.F. Cordero, L. Burattin, E. Reinero, D. Sigot).

Ad ulteriore conforto della tesi innanzi esposta si cita la definizione estratta dal Manuale di Oftalmologia, Ed. Minerva Medica, redatto a cura dei Proff. Luciano Liuzzi e Franco Bartoli,(pagg. 2 e 3) ove questa " *è la più esterna delle membrane dell'occhio. Essa avvolge da ogni parte l'organo con funzioni principalmente meccaniche, ossia: di contenere la spinta della tensione endo-oculare, di sostenere le tonache interne dell'occhio e di costituire il punto d'attacco dell'occhio. Risulta formata da due parti che si continuano nell'altra: la sclera, opaca, che riveste tutto il segmento posteriore dell'occhio e si prolunga anteriormente oltre l'equatore; la cornea, trasparente, che ricopre la parte anteriore dell'occhio*".

"*La cornea rappresenta il segmento anteriore il segmento anteriore della tonaca fibrosa della quale costituisce circa 1/6. Ha un raggio di curvatura più piccolo di quello della sclera, cosicché sporge in avanti nei confronti di questa, paragonabile cioè ad un vetro di orologio*".

Tale concetto trova una rappresentazione prettamente tecnica nel manuale di optometria e contattologia Ed. Zanichelli, autori Anto Rossetti e Pietro Gheller, pag. 46, ove "*la sclera e la cornea costituiscono insieme la tunica fibrosa. Caratterizzata da una notevole robustezza, essa dà la forma all'occhio e ne contiene e protegge le strutture interne funzione meccanica e protettiva*". Passando poi alla descrizione della struttura della sclera, si precisa che "*la sclera (la superficie bianca e scarsamente vascolarizzata che è, parzialmente, visibile dall'esterno), rappresenta la parte maggiore della tunica fibrosa (circa 5/6). Essa si estende dal bordo della cornea e racchiude l'intero bulbo*".

(cfr. anche Anatomia e Fisiologia Umana ed. Minerva Medica a cura degli autori L. Grasso, G.F. Cordero, L. Burattin, E. Reinerio, D. Sigot).

La predetta analisi scientifica è sufficiente a dimostrare la manifesta incongruità della risposta b), dovendosi individuare la c) quella corretta, come fornita dalla ricorrente.

2. QUESITO N. 5: TRA LE FUNZIONI CHE POSSIEDE LA CONGIUNTIVA, QUALE RISULTA ESSERE QUELLA CORRETTA?

La ricorrente forniva la risposta a) *“Protegge l’occhio solo dalle infezioni”*, laddove il Ministero resistente individuava come corretta la risposta c) *“Facilita lo scorrimento delle superfici congiuntivali”*.

Si segnala sul punto l’ambiguità delle risposte n. a), b) e c) per i motivi di seguito esposti.

Va premesso che la congiuntiva fa parte degli annessi oculari e svolge principalmente una funzione di protezione.

Pertanto, poiché il quesito n. 5) chiedeva quale tra le funzioni della congiuntiva era quella “corretta”, la scrivente ha indicato la risposta di cui al sub a), con cui si affermava che questa protegge l’occhio solo dalle infezioni.

Tuttavia il Ministero indicava tra le risposte corrette la sub c) *“facilita lo scorrimento delle superfici congiuntivali”*.

In realtà secondo la letteratura medica la congiuntiva ha la **principale** funzione di proteggere l’occhio solo dalle infezioni, inteso nel senso che la sua sola capacità protettiva è quella di difendere la superficie oculare da agenti infettivi (es. congiuntiviti di varia natura) e non anche da traumi (si cfr. www.docenti.unina.it).

Inoltre, va aggiunto che la risposta sub b) è anch’essa sostanzialmente corretta poiché la congiuntiva è una membrana mucosa che ricopre il bulbo oculare e la parte interna delle palpebre; ha la funzione di proteggere il bulbo

oculare, nonché di facilitare il suo scorrimento e quello delle palpebre nelle fasi di ammiccamento.) (si cfr. www.docenti.unina.it) (Wikipedia).

3. QUESITO N. 38: CHE TIPO DI PATOLOGIA RISULTA ESSERE L'IPERTENSIONE ARTERIOSA?

La ricorrente forniva la risposta d) *“Una patologia che rappresenta una complicanza non evitabile”*, laddove il Ministero resistente ha invece individuato quella corretta di cui alla lettera a) *“Una patologia che colpisce i distretti retinici”*.

Si premette innanzitutto che l'ipertensione arteriosa non è una patologia ma, come anche conferma il quesito n. 39), costituisce un fattore di rischio.

Quand'anche volessimo considerarla una patologia, una volta che si sono manifestate le complicanze (infarto, ictus, emorragia cerebrale) non si può porre più rimedio.

Si considera difatti la stessa come subdola, essendo nella gran parte dei casi asintomatica. (cfr. doc. 10: Pag. 13 Estratto **“Il corpo umano, Anatomia, fisiopatologia oculare ed igiene”**, redatto a cura di Sandro Barbone, , Teresa Infortuna, Franco Lucisano editore).

4. QUESITO N. 39: I FATTORI DI RISCHIO NON MODIFICABILI IL CUI EFFETTO PUÒ ESSERE ATTENUATO GRAZIE A BUONI COMPORTAMENTI E MISURE DI PREVENZIONE, SONO:

La ricorrente forniva la risposta d) *“Sedentarietà-Diabete-Familiarità”*, mentre il Ministero individuava quella corretta di cui alla lettera a) *“Consumo di alcool-Ipertensione arteriosa-Diabete”*.

A parere della ricorrente tutte le risposte non sono corrette, poiché i fattori di rischio non modificabili sono l'età, il sesso, l'etnia e i fattori genetici come l'ereditarietà e la familiarità.

Pertanto nessuna delle risposte fa riferimento esclusivamente ad essi, comprendendo invece anche i fattori MODIFICABILI.

Ad ogni modo la risposta che il Ministero ritiene corretta, ossia la sub a) non contiene alcun fattore di rischio NON MODIFICABILE, essendo il consumo di alcool, l'ipertensione arteriosa e il diabete, tutti fattori di rischio MODIFICABILI.

La ricorrente invece ha indicato la risposta sub d) che indicava la sedentarietà e il diabete come fattori di rischi modificabili e la familiarità come PRIMO fattore di rischio NON MODIFICABILE (cfr. pag. 39 de *"Il corpo umano, Anatomia, fisiopatologia oculare ed igiene"*, redatto a cura di Sandro Barbone e Teresa Infortuna, Franco Lucisano editore).

Pertanto, seguendo il logico ragionamento di parte ricorrente, non vi sarebbero motivi per non ritenere corretta la risposta di cui alla lettera d).

5. QUESITO N. 46: L'INNERVAZIONE PALPEBRALE È DOVUTA A:

La ricorrente forniva la risposta di cui alla lettera b) *"Nervo trigemino"*, laddove invece il Ministero considerava corretta la risposta sub c) *"Nervo facciale"*.

In realtà l'innervazione principale delle palpebre proviene dal III nervo cranico, ossia il nervo oculomotore (il nervo oculomotore è un nervo motore somatico e viscerale; con le fibre motrici somatiche innerva i muscoli estrinseci dell'occhio (retto superiore, retto inferiore, retto mediale, obliquo inferiore) ed il MUSCOLO ELEVATORE DELLA PALPEBRA SUPERIORE; con le fibre motrici viscerali innerva il muscolo sfintere della pupilla ed il muscolo ciliare.

Inoltre in misura ulteriore partecipano all'innervazione palpebrale:

- 1) la componente motoria del nervo facciale;
- 2) la componente sensitiva del nervo trigemino.

Pertanto si può affermare che la corretta risposta al quesito in oggetto avrebbe dovuto comprendere tutti i tre i nervi che contribuiscono all'innervazione della palpebra, ossia il nervo oculomotore, il nervo facciale ed il trigemino. Diversamente opinando, e a voler considerare corretta la risposta di cui alla lettera b) la domanda avrebbe dovuto specificare a quale delle due componenti (motoria o sensitiva) si riferiva.

(cfr. Manuale di Anatomia Umana Fondamentale, redatto a cura della casa editrice UTET, dai professori di Anatomia Umana nell'Università di Palermo Arcangelo Pasqualino ed Enzo Nesci, cap. 28 Organi di senso pag 759, 760,761).

Appare dunque evidente come l'Amministrazione resistente abbia articolato i quesiti in aperta violazione di legge, contemplando risposte che non trovano conforto nei manuali di anatomia.

Il Ministero dell'Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: "1. *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte **all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno**; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità*

e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, in quanto ha programmato la prova scritta inserendo risposte non corrette, che hanno impedito la corretta valutazione della prova della docente.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *“Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate *ictu oculi* da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, “le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre*

*l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)" (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).*

Nel caso di specie non si controverte su una valutazione relativa alla discrezionalità della Amministrazione, trattandosi di quiz per i quali non era necessaria una ulteriore motivazione in relazione alla valutazione attribuita.

La *quaestio iuris* attiene piuttosto alla manifesta illogicità delle risposte individuate come corrette, vizio ben rilevabile dalla mera analisi dei succitati testi.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio ottenuto pari a 68,00/100 laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che la docente Faiulo, con l'attribuzione del corretto punteggio anche soltanto in relazione ad una delle domande poste all'attenzione del Tribunale adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza". Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso"* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, ferma restando l'incongruenza di ben 5 quesiti rispetto alla letteratura scientifica, anche soltanto con il riconoscimento della erroneità della valutazione di un solo quesito in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo dopo anni di precariato.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla valutazione positiva dei cinque quesiti contestati.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, la ricorrente ha pieno diritto ad essere ammessa alla prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato inserimento della ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la prova scritta.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri di riferimento e alla letteratura scientifica di riferimento, avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 68,00/100 ottenuto: con soli 2,00 punti in più – corrispondenti alla positiva risposta ad un quesito – parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del*

personale”, dispone che: “3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha indicato come corrette risposte che devono invece qualificarsi come errate, alla luce delle nozioni anatomiche riscontrabili nei succitati manuali.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “Carta di Nizza”, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del

trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati ¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale ha il pieno diritto ad essere inserita tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *"il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"².

La ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico di superamento del precariato, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che le ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa:

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."*

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA - BARI

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente del T.A.R. Puglia - Bari di ordinare all'Amministrazione di inserire la ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati convocati per lo svolgimento della prova orale per la classe di concorso "A015 – Discipline sanitarie", calendarizzate dalla medesima Amministrazione dal giorno 10.05.2022 sino al 16.06.2022.

Tenuto conto della programmazione della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A015" per la Regione Puglia a decorrere dal giorno 10.05.2022, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dalla ricorrente dal mancato ed illegittimo superamento della prova scritta.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, è stato pubblicato il calendario della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A015", all'interno del quale non risulta inserito il nominativo della ricorrente.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alla sola condotta dell'Amministrazione, la quale ha programmato la prova scritta in palese violazione di legge, attraverso l'individuazione di risposte difformi dal contenuto della letteratura scientifica.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di accedere alla

prova orale del concorso in oggetto ed essere inserita nella graduatoria di merito che verrà stilata all'esito dello svolgimento delle prove e della successiva valutazione dei titoli, con conseguente impossibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo dopo anni di precariato.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di inserire la ricorrente tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, programmata a decorrere dal giorno 10.05.2022.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020;
2. Domanda di partecipazione;
3. D.D. M.I. n. 23/2022;

4. Convocazione prova scritta;
5. D.D.G. M.I. prot. n. 13216 del 08.04.2022;
6. D.D.G. M.I. prot. n. 13770 del 12.04.2022;
7. D.D.G. prot. n. 12206 del 04.04.2022 e allegato;
8. Parere Prof. Scalinci;
9. Estratto Manuale Anatomia Umana Fondamentale;
10. Estratto "Il corpo umano, Anatomia, fisiologia ed igiene".

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la
ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONGONO

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di sospensione dei provvedimenti con i quali il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente, con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la medesima allo svolgimento della prova orale, calendarizzata a decorrere dal 10.05.2022;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso "A015-Discipline Sanitarie" per la Regione Puglia;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati,

FORMULANO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, per la classe di concorso di appartenenza della

ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga